



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PRATO E IL COMUNE DI PRATO

L'anno duemilasedici, addì 7 del mese di Marzo, in Prato, in Palazzo Comunale,

TRA

La Provincia di Prato nella persona del Presidente Matteo Biffoni, nato a Prato il 19/05/1974 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva n. 01785450972 e C.F. n. 92035800488);

E

Il Comune di Prato nella persona del Sindaco Matteo Biffoni, nato a Prato il 19/05/1974 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva n. 00337360978 e C.F. n. 84006890481);

PREMESSO

a) che dal 1° gennaio 2016 ai sensi della L. 56/2014 e della LR 22/2015 e successive modifiche ed integrazioni, si è realizzato il trasferimento delle funzioni non fondamentali dalla Provincia (ora Ente di Area Vasta) alla Regione Toscana, ai Comuni capoluogo e alle Unioni di Comuni

b) che la nuova Provincia (Ente di Area Vasta) rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra gli stessi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi di governo, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area vasta (Assemblea), al fine di perseguire anche una ottimizzazione e una razionalizzazione delle risorse;

c) che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 87, *“Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore....”*, per cui viene riconosciuta alle nuove Province l'applicabilità del TUEL 267/2000 in quanto compatibile, in ordine alla potestà autorganizzativa dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, facoltà che ha, in primo luogo, già trovato espressione nella potestà statutaria (Del. Consiliare n. 12 del 25 maggio 2015)

d) che alle nuove Amministrazioni Provinciali risultano pertanto applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del TUEL in materia di organizzazione previste per le Amministrazioni Comunali, in particolare in ordine alla ineludibilità del presidio delle funzioni di Segreteria Generale, svolte per competenza da un Segretario Generale di cui all'art. 97 e sgg. del citato TUEL;

e) che l'art. 13 del vigente Statuto della Provincia prevede e disciplina la possibilità per la stessa di svolgere le proprie funzioni fondamentali e di supporto d'intesa con i Comuni del territorio

f) che l'Amministrazione Provinciale di Prato ed il Comune di Prato intendono dar luogo a una convenzione per svolgere in modo associato e coordinato le funzioni che attengono alla competenza del Segretario Generale

g) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

h) che allo scopo è stata predisposta la presente Convenzione la cui stipula è stata autorizzata:
- con deliberazione n. 7 assunta dal Consiglio Provinciale di Prato in data 25/02/2016;
- con deliberazione n. 11 assunta dal Consiglio Comunale di Prato in data 03/03/2016;
allegate alla presente ;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto della Convenzione

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'Amministrazione Provinciale di Prato (d'ora in poi Provincia) e l'Amministrazione Comunale di Prato (d'ora in poi Comune), si convenzionano per avvalersi nei rispettivi enti, della figura del medesimo Segretario Generale alle condizioni qui di seguito previste

ART. 2 – Titolarità dell'ufficio

Il Segretario Generale della Provincia è individuato nel Segretario Generale titolare del Comune.

ART. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e sgg., le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dal Presidente e/o dal Sindaco.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due enti associati, in linea di massima, in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli enti determineranno comunque le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto con il Segretario in modo tale da assicurare l'ottimale espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti o di quelle eventualmente conferite

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni potranno essere svolte dal/dai Vicesegretario/i individuati di volta in volta tra i vicesegretari in servizio presso i due enti convenzionati.

ART. 4 – Trattamento economico del Segretario

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali e dagli eventuali contratti decentrati.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato il Presidente e il Sindaco concordano e determinano gli obiettivi per i due enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

ART. 5 – Rapporti finanziari e gestione del rapporto di lavoro

I due enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni rese presso ciascuna amministrazione, secondo le seguenti misure: 70% della spesa sarà a carico del Comune ed il 30% della spesa sarà a carico della Provincia

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Provincia. Il Comune invierà trimestralmente alla Provincia il

rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati.

La Provincia provvederà al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (autorizzazione alle ferie, allo svolgimento d'incarichi, ai congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Sindaco del Comune, da assumere di concerto con il Presidente della Provincia, ponendo, le eventuali spese, a carico dell'ente convenzionato nell'interesse del quale le medesime sono state svolte.

ART. 6 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e avrà durata di anni due. Potrà essere rinnovata con provvedimento espresso degli Enti convenzionati.

La nomina del Segretario titolare della Convenzione di Segreteria ha comunque validità pari al mandato del Sindaco del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 99 comma 2 del Dlgs 267/2000.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due enti, con deliberazione del Consiglio da comunicare all'altro ente.

In quest'ultimo caso il recesso avrà effetto, e la convenzione si intenderà risolta, trascorsi due mesi dalla comunicazione.

Nel caso di scioglimento della convenzione, il Segretario Generale tornerà ad essere titolare a tempo pieno della Segreteria Generale del Comune di Prato

ART. 7 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, regolamento e statutarie dei rispettivi enti che disciplinano le convenzioni tra enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

Copia della presente convenzione, corredata dalla deliberazione dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa alla Prefettura di Prato e al Ministero degli Interni, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/4/1986 n. 131.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al DPR 26/10/1972n. 642, così come modificato dal DPR 30/12/1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI PRATO
Il Sindaco Matteo Biffoni

Per LA PROVINCIA DI PRATO
Il Presidente Matteo Biffoni

Il seguente atto prodotto con strumenti informatici, con le modalità e nei termini previsti dal D.LGS. n. 39 del 22.02.93, articolo 3 comma 2, privo di firma autografa è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge.